

357/2016

ORIGINALE

Avv. BIANCA MARIA CARUSO
VIA C. COLOMBO 138 - 00145 ROMA
Tel. 06/5413907 - 5414438 fax 5404726
CONSIGLIO DI STATO
Sezione 4^a Divisionale
Ufficio Ricorsi
19 GEN. 2016
ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
N° RIC.
RICORSO IN APPELLO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase stato e grado, esecuzione ed impugnazioni comprese, l'Avv. Bianca Maria Caruso e l'Avv. René Verrecchia, a cui conferisco ogni potere e facoltà di legge e d'uso, ivi comprese quelle di farsi sostituire da altri procuratori e, inoltre, proporre impugnazioni, transigere, conciliare giudizialmente, incassare somme e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, chiamare terzi in giudizio, proporre domande riconvenzionali, proporre azioni cautelari e ricorsi per dichiarazioni di fallimento. Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido. Autorizzo i predetti legali, ai sensi della vigente normativa al trattamento dei dati sensibili, ad utilizzare i dati riferiti per la difesa dei nostri diritti, ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico ed alle finalità del mandato, a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti al mandato. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. René Verrecchia, in Roma, via Gasperina, 188.
Roma, lì 2.12.2015

Gloria Fina

Visto per autentica
Avv. René Verrecchia
René Verrecchia

In favore di

La Maestra (M^o) REIMER GLORIA JANE, c.f. RMR GRJ 76H63 Z4011, nata in Canada, il 23.06.1976, residente in Sacrofano, via Molvedo, 1/a, rappresentata e difesa dagli avv.ti René Verrecchia (VRR RNE 54H12 Z110N) e Bianca Maria Caruso (CRS BCM 63D41 H501X), ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, via Gasperina 188, in virtù di delega resa a margine del ricorso in prime cure; i procuratori della ricorrente dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax 06.72670479 ed ai seguenti indirizzi pec: biancamariacaruso@pec.studiolegalecaruso.net rene.verrecchia@legalmail.it

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (già MIUR), in persona dell'On.le Ministro pro-tempore

E nei confronti di:

sig. Tudzharov Damyan, residente in Roma, via Simone de Saint Bon (pec damyan@pec.damyantudzharov.com)

Nonché di:

Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Ferrandino Sara Gloria, Camilletti Alessandro, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Spada Massimo, tutti domiciliati in Roma, alla Via Gasperina 188, presso lo studio dell'avv. René Verrecchia

Per la riforma della:

Sentenza del TAR Lazio, III Sezione, n. 11397/2015 del 25.09.2015, previa sospensione cautelare della stessa, anche mediante decreto emesso *inaudita altera parte*.

Si premette

IN FATTO

1- I provvedimenti impugnati

Con ricorso notificato in data 13.10.2014, l'odierna appellante, unitamente ai Maestri Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Ferrandino Sara Gloria, Camilletti Alessandro, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Spada Massimo, impugnava il Decreto n. 526 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca datato 30.06.2014, finalizzato alla costituzione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.L. n. 104/2013 (conv. in L. n. 128/2013), di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, L. n. 508/1999; impugnava altresì le graduatorie nazionali provvisorie recanti l'elenco dei candidati ivi utilmente inseriti, pubblicate nelle more sul sito istituzionale del MIUR (segnatamente in data 6.10.2014) nella parte in cui la escludevano.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.11.2014, la medesima M° Reimer impugnava le graduatorie nazionali definitive di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 526/2014, recanti l'elenco dei candidati ivi utilmente inseriti, pubblicate in data 28 ottobre 2014 sul sito istituzionale del MIUR, e segnatamente la graduatoria di CODI/21 (ex F310 Pianoforte – 1 fascia, nella parte in cui non lo includeva. Impugnava altresì il provvedimento di

esclusione comunicatole il 3.11.2014, nonché le graduatorie definitive per come rettificate con decreto direttoriale n. 4137 del 28.11.2014 ed ogni atto comunque presupposto e conseguente a quelli indicati.

2- I presupposti di fatto dell'impugnazione

Segnatamente la ricorrente deduceva: a) di essere Maestra di Pianoforte; b) di aver conseguito il Diploma di pianoforte, nel 2005, presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. Briccialdi» di Terni, con votazione 10/10 con lode; *Bachelor Degree of Music*, nel 1998, presso l'Università di Alberta (Canada), con specializzazione in pianoforte, con votazione «con distinzione»; Diploma di alto perfezionamento di pianoforte, nel 2001, presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, con votazione 9.5/10; nonché numerosi diplomi di perfezionamento e merito presso Istituzioni scolastiche ed accademiche; c) di aver superato n. 2 concorsi selettivi ai fini dell'inclusione in Graduatorie di Istituto. In particolare: Concorso bandito dal Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma, con inserimento nella graduatoria di «pianoforte » (Prot. n. 16580/PR11 del 07.12.2011), prorogata per il successivo triennio con delibera del Conservatorio banditore, ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento in corsi di fascia pre-accademica; Graduatoria di Istituto per l'insegnamento di discipline musicali presso scuole statali superiori di primo e secondo grado; d) di aver prestato servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso il Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma, in corsi di fascia pre-accademica (classe di insegnamento di «pianoforte»), nell'a.a. 2011/2012 per un totale di 200 ore; nell'a.a. 2012/2013 per un totale di 260 ore; nell'a.a. 2013/2014 per un totale di 280 ore.

3- Le censure avverso i provvedimenti impugnati

Ritenendo, su tali presupposti di fatto, di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'utile inserimento nelle costituenti graduatorie -avendo maturato un punteggio pari a 17,20 (di cui 7,20 per titoli di servizio e 10 per titoli di studio e culturali), valevole ad una collocazione in posizione n. 71 della graduatoria di «pianoforte»- l'odierna appellante lamentava l'illegittimità del bando nella parte in cui, ai fini dell'ammissione alle istituende graduatorie, impone che i candidati titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie analoghe, abbiano svolto almeno 125 ore di insegnamento in corsi accademici di primo e secondo livello (art. 2, comma 3), per tal via escludendo dal periodo utile computabile e valutabile per l'inserimento in graduatoria il servizio prestato dai docenti nell'ambito di corsi pre-accademici. Ne denunciava pertanto la contrarietà alla legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 L. 241/90, dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 19 comma 2 D.L. n. 104/2013; nonché l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, incoerenza, carenza di motivazione, disparità di trattamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria.

Lamentava poi, mediante motivi aggiunti, l'illegittimità del provvedimento di esclusione, nel quale si asseriva la *“mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'istituto nell'insegnamento per il quale ha presentato domanda”*, nonché la mancata prestazione di *“alcun servizio nell'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria”*.

In merito rammentava che l'art. 4 del bando impugnato, relativo alla costituzione delle graduatorie, nel consentire al candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici d'insegnamento, di produrre domanda d'inserimento per la graduatoria nazionale *"per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto"*, chiariva che *"per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all'attribuzione di incarichi d'insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e secondo livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di cui agli artt. 1 e 2 della legge 508/1999"*.

Di talché il superamento da parte della Reimer di molteplici concorsi selettivi ed il suo conseguente inserimento nella graduatoria di «pianoforte», finalizzato al conferimento di incarichi di insegnamento in corsi di fascia pre-accademica, sembrava integrare pienamente i presupposti per farsi luogo alla sua inclusione nella graduatoria nazionale, non potendosi ragionevolmente ritenere che le procedure selettive pubbliche bandite dai singoli Istituti AFAM, tanto in relazione a corsi accademici che a corsi pre-accademici, originanti graduatorie d'istituto non rientrino nel novero dei concorsi selettivi utili ai fini richiesti dalla legge e dallo stesso bando.

Quanto all'asserita mancata prestazione di servizio nell'insegnamento per il quale la ricorrente, odierna appellante, avrebbe presentato domanda di inserimento in graduatoria, la stessa sembrava ancorata al fatto che la Ferrandino non avrebbe maturato i tre anni accademici di insegnamento, come previsto all'art. 2, commi 2 e 3, nei corsi di primo e secondo livello,

bensi in quelli pre-accademici. Altrimenti argomentando, infatti, il provvedimento di esclusione non avrebbe avuto senso alcuno, atteso che era indubitabile, dalla domanda e dalla documentazione allegata, la prestazione d'insegnamento da parte della Ferrandino nella classe di "Pianoforte", vale a dire quella per cui era stata presentata la relativa domanda.

Si reiteravano pertanto, nel ricorso per motivi aggiunti, le censure mosse, sotto il medesimo profilo, al bando.

Nel medesimo ricorso per motivi aggiunti, peraltro, si evidenziava la disparità di trattamento subita dalla Reimer per effetto di provvedimenti di sospensione emessi dal Tar Lazio, in ragione dei quali i soggetti impugnanti il medesimo bando e le medesime graduatorie erano stati inseriti, dapprima con riserva nelle graduatorie provvisorie, poi in quelle definitive pubblicate dal Ministero medesimo il successivo 28.10.2014. Con evidente discrimine tra coloro che avevano ottenuto un provvedimento cautelare –e che vedevano sancito di fatto definitivamente il loro diritto- e coloro che un tale beneficio non avevano conseguito.

Lo svolgimento del processo e la sentenza che lo definisce

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione senza deposito di memorie e il TAR, con ordinanza n. 1611/2015 resa sull'istanza cautelare, fissava l'udienza di discussione del ricorso ex art. 55, comma 10, c.p.a. e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati –i docenti inseriti in graduatoria- mediante notifica per pubblici proclami.

Integrato il contraddittorio, la causa, alla pubblica udienza del 17.06.2015, veniva posta in decisione e definita con la sentenza n. 11397/2015, che con il presente atto s'impugna.

Il provvedimento gravato respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti proposto dai Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone; nel contempo, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sui motivi aggiunti proposti da taluni soltanto dei ricorrenti, peraltro individuati in maniera parziale e incompleta nella parte motiva.

Esso è illegittimo e merita riforma per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1- Omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alle censure denunciate mediante il ricorso principale.

La laconica motivazione del capo della sentenza che respinge il ricorso principale proposto da tutti i ricorrenti, tra cui l'odierna appellante, e dei ricorsi per motivi aggiunti dei Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, fonda su una pretesa sovrapponibilità delle disposizioni del bando con quelle di cui all'art. 19, comma 2, D.L. n. 104/2013, convertito in L. n. 128/2013.

Si afferma infatti nel provvedimento gravato che la richiamata norma legislativa, ai fini dell'inserimento in graduatoria, prevede, oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto, anche l'aver maturato almeno tre anni accademici d'insegnamento presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

"Del pari" continua letteralmente la sentenza "nel cennato D.M. 526/2014, all'art. 2, comma 1, requisiti sono la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto e l'aver maturato tre anni accademici di

insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

Siffatta affermazione si traduce in una mancanza assoluta di motivazione.

Il TAR trascura, infatti, l'evidente dato letterale del provvedimento impugnato, e conseguentemente omette qualsivoglia indagine in ordine alla conformità o meno dello stesso alla disposizione legislativa di cui al richiamato art. 19, comma 2, pur denunciata dai ricorrenti con dovizia di motivazioni.

Sotto il primo profilo l'impugnato decreto ministeriale, che sancisce la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nell'ambito delle istituzioni AFAM (art.1), determina all'art. 2, i requisiti per l'ammissione del personale docente nelle costituende graduatorie.

All'uopo stabilisce, al comma 1, che *«fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della L. 21.12.1999 n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'art 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato a decorrere dall'a.a. 2001-2002, almeno tre anni accademici d'insegnamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 273 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».*

Nella formulazione dell'art. 2, 1 comma, il bando appare pienamente conforme all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 104/2013 (convertito in L. n. 128/2013), di cui esso è attuativo, imponendo i medesimi requisiti di ammissione previsti dalla norma in esame, vale a dire: a) la mancata titolarità da parte del docente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni di che trattasi; b) l'inclusione del docente in graduatorie d'istituto costituite in esito a concorso selettivo; c) la maturazione da parte del docente di un periodo di attività didattica presso le istituzioni in parola pari a tre anni accademici.

Senonché il bando impugnato, onde pervenire alla quantificazione dell'attività effettivamente prestata da ciascun docente, ai successivi commi 2 e 3 del richiamato art. 2, definisce l'«anno accademico» in relazione a due diversi criteri temporali.

Segnatamente, il comma 2 fa riferimento allo svolgimento di 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, laddove il successivo comma 3, che considera tipologie diverse dal contratto a tempo determinato o di collaborazione c.d. parasubordinata in enti lirici, impone, ai fini della maturazione di un anno accademico, lo svolgimento di almeno 125 ore di insegnamento in «corsi accademici di primo e secondo livello».

Un tale requisito è all'evidenza contemplato nel solo bando e non anche nella legge, la quale, nell'individuazione del criterio temporale utile all'inserimento in graduatoria, richiede la maturazione da parte del docente di un periodo di attività didattica presso le istituzioni in parola pari a tre anni accademici, senza alcuna distinzione in ordine ai corsi

d'insegnamento in cui l'attività è stata prestata, e dunque senza alcun discrimine tra corsi accademici e corsi pre-accademici.

Il fatto che la sentenza non abbia neppure individuato la diversità, finanche letterale, tra le due disposizioni -quella di legge e quella del provvedimento amministrativo-, è un sintomo di inammissibile superficialità delle valutazioni operate dal TAR.

Quanto poi al merito del discrimine operato dal bando (problematica questa neppur lontanamente affrontata dalla sentenza gravata), non possono che ribadirsi le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado, che enunciano chiaramente l'illogicità della limitazione contenuta in siffatto provvedimento.

Si è infatti ivi evidenziato che i corsi di fascia pre-accademica degli istituti Afam, cd. corsi di formazione musicale di base, rappresentano parte dell'offerta formativa degli istituti medesimi ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g, dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 12, comma 4, del DPR 212/2005, e sono da ciascuno di essi definiti nell'ambito di Regolamenti didattici interni redatti sulla base di linee guida unitariamente adottate dagli Afam; che i requisiti soggettivi per l'insegnamento in detti corsi sono i medesimi richiesti per la docenza nei corsi di prima e seconda fascia, come pure identiche sono le modalità selettive attraverso le quali si perviene all'individuazione dei docenti (procedure pubbliche di selezione bandite da ciascun istituto e finalizzate alla formazione delle relative graduatorie di istituto, valevoli e utilizzabili, ai fini del conferimento di incarichi di docenza, su tutto il territorio nazionale, per la classe di insegnamento oggetto del corso), sì da potersi agevolmente affermare che la selezione del

personale docente nelle Istituzioni Afam prescinde dalla tipologia di studenti o di corso didattico per cui verrà svolto l'incarico di insegnamento, essendo i requisiti, soggettivi e oggettivi, identici; che l'attività svolta dal docente in tali corsi ha carattere didattico, sia in ragione del loro contenuto (essi prevedono un percorso formativo musicale pre-accademico, vi si accede mediante selezione, si articolano in ragione di peculiari obiettivi di apprendimento, si concludono con esame finale), sia e soprattutto per la loro inclusione nell'offerta formativa didattica di ciascun istituto; che il contenuto oggettivo delle due classi di corsi (pre e accademici) è del tutto analogo, perché analoga è la classe di insegnamento (pianoforte, flauto, composizione e via discorrendo), per cui al corso pre-accademico corrisponde sempre un corso accademico.

A fronte di tali deduzioni nulla si argomenta in sentenza, di talché rimangono del tutto privi di risposta i dubbi esposti in ricorso in ordine ad un provvedimento che pone ingiuste, illogiche e dunque illegittime distinzioni tra docenti che prestano analoga attività didattica, in ragione della sola tipologia del corso d'insegnamento.

Siffatto discrimine, da un lato non trova giustificazione nell'art. 19 de D.L. n. 104/2013 da cui il bando trae origine, apparendo anzi in aperto contrasto con esso, dall'altro colpisce i soli lavoratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa, o fattispecie contrattuali analoghe, mentre non opera con riferimento ai docenti titolari di contratto a tempo determinato, ovvero di contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 273 D.Lgs. n. 297/1994 per incarichi resi in enti lirici.

Ne discende che, come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il bando impugnato ha imposto un duplice discrimine: il primo, di carattere oggettivo, legato ad una dequalificazione dell'attività prestata dai docenti nei corsi pre-accademici (dequalificazione che non trova ragione d'essere nella natura e nel contenuto di tale attività didattica, del tutto analoga a quella prestata nei corsi accademici di prima e seconda fascia). Il secondo, di carattere soggettivo, legato alla tipologia contrattuale attraverso cui viene espletato l'insegnamento, con illegittima penalizzazione dei docenti in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rispetto a coloro che fruiscono di contratti a tempo determinato, ovvero di collaborazioni *ex art.* 273 D.Lgs. n. 297/1994.

La sentenza gravata, come detto, non affronta il merito delle dedotte censure, fondando sull'erroneo presupposto della coincidenza tra la norma prevista dalla legge e quella contenuta nel bando.

Il che si traduce in una carenza totale di motivazione.

2- Omessa pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti proposti dall'odierno appellante. Illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla declinatoria di giurisdizione su taluni dei ricorsi per motivi aggiunti.

La sentenza gravata, dopo aver pronunciato l'infondatezza del ricorso principale e di quelli, tra i ricorsi per motivi aggiunti, che riconducono l'illegittimità dei singoli provvedimenti di esclusione ai medesimi vizi che affliggono il Decreto Ministeriale, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle domande di annullamento di quei provvedimenti di esclusione che, al contrario, attingerebbero la loro ragione

in fatti diversi, quali la denunciata disparità di trattamento e/o il mancato insegnamento di materie per le quali è stata presentata domanda.

I – Un tale capo di sentenza è in primo luogo affetto da un vizio formale, giacché non indica, con riferimento alla posizione della Ferrandino, se si versi nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dei motivi aggiunti o in quella di difetto di giurisdizione.

Si legge, nel dispositivo, che: *“il TAR ... dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sui motivi aggiunti per quanto di ragione”*, rinviando pertanto integralmente alla motivazione della sentenza.

A ben guardare, tuttavia nella parte motiva il Tribunale, enunciando le censure formulate dai ricorrenti, afferma che solo “alcuni” di loro avrebbero proposto motivi aggiunti contro le graduatorie definitive e avrebbero impugnato i rispettivi provvedimenti di esclusione.

Nell'elencarli il TAR richiama il Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, affermando che loro doglianze sono riconducibili a quelle del ricorso principale: dal che fa discendere la propria giurisdizione e il rigetto.

Richiama poi il ricorso del M° Francalanza, escluso per “mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'Istituto nell'insegnamento per cui ha presentato domanda (art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1)” e quello del M° Spada, escluso “per non aver prestato alcun servizio per l'insegnamento per il quale è stata presentata domanda in graduatoria (art. 4)”.

Si tacciono, al contrario, i ricorsi individualmente proposti dagli altri insegnanti: Scatena, Camilletti, Ferrandino e, per quanto oggi interessa, Reimer.

Discende da quanto esposto che la posizione di quest'ultima non sia stata in alcun modo esaminata e che, sulla stessa, il Tar non si sia pronunciato affatto.

Ed in effetti non sembra potersi affermare che i vari ricorsi individuali siano stati esaminati dal Giudicante "per categorie", vale a dire per la tipologia motivazionale dei singoli provvedimenti di esclusione, e dunque richiamati in via solo esemplificativa dal TAR.

In realtà il Tribunale ha sentenziato che solo alcuni dei ricorrenti principali avrebbero proposto i motivi aggiunti e li ha individuati nelle persone dei Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone (accomunati tra loro nella pronuncia di rigetto) e Francalanza e Spada, nei cui confronti è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

Il TAR, in altri termini, ha completamente tralasciato la posizione dell'odierna appellante (e con lei quella dei Maestri Scatena, Camilletti, Ferrandino), omettendo di pronunciarsi sul ricorso per motivi aggiunti dalla stessa pur ritualmente proposto.

Un tale vizio inficia la sentenza di nullità assoluta, imponendone la riforma.

Il -- Ove volessimo superare un tale rilievo ed esaminare la posizione dell'appellante alla luce dei criteri dettati dal TAR, dovremmo senz'altro includerla tra coloro nei cui confronti il Tribunale avrebbe dichiarato la carenza di giurisdizione.

Ed in effetti, analogamente a quanto accaduto per i Maestri Francalanza e Spada, il provvedimento di esclusione impugnato dalla Reimer contiene una duplice motivazione: da un lato asserisce la *"mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'istituto nell'insegnamento per il quale ha*

presentato domanda" (analogamente a quanto stabilito per il M° Francalanza), dall'altro individua la mancata prestazione di *"alcun servizio nell'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria"* (analogamente a quanto stabilito per il M° Spada).

A giudizio del TAR, le succitate motivazioni non sarebbero in alcun modo riconducibili alla procedura concorsuale, come tale appartenente alla giurisdizione amministrativa, in quanto difetterebbero *"gli elementi caratteristici di siffatte procedure (quali il bando, la procedura di valutazione, l'approvazione finale della graduatoria), trattandosi al contrario di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali"*.

All'uopo il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, e segnatamente l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria n. 11 del 12 luglio 2011, a mente del quale, nelle fattispecie in cui si discute la corretta collocazione in graduatorie permanenti o ad esaurimento, *"vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità alla legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato"*.

In realtà un tale indiscutibile principio non si attaglia alla fattispecie, giacché il TAR ha all'evidenza travisato la motivazione sottesa ad entrambi i provvedimenti d'esclusione che ha esaminato (ai quali è riconducibile

quello censurato dall'odierna appellante), tralasciando di considerare che essi sono la diretta conseguenza dell'illegittimità del bando-regolamento.

A ben guardare, infatti, la motivazione enucleata dal MIUR, vale a dire la mancata prestazione di servizio nell'insegnamento per il quale la Reimer ha presentato domanda di inserimento in graduatoria, di fatto ancora la sua esclusione alla mancata maturazione dei tre anni accademici di insegnamento nei corsi di primo e secondo livello, avendo egli al contrario insegnato in soli corsi pre-accademici.

È infatti indubitabile, alla luce della documentazione allegata al fascicolo di prime cure, che la Maestra Reimer abbia prestato servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso il Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma, in corsi di fascia pre-accademica nella classe di insegnamento di «Pianoforte», fascia corrispondente a quella per la quale ebbe a presentare domanda.

La mancata maturazione del servizio *“nell'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria”* è dunque riferita dal MIUR non ad una diversità tra la prestazione resa e la domanda presentata dalla richiedente, bensì alla mancata considerazione delle ore di insegnamento prestate in corsi di fascia pre-accademica.

Sotto tale profilo la *ratio* che sorregge il provvedimento di esclusione che ha colpito la M^{re} Reimer è la medesima sottesa a quelli motivati da *“carenza di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello con contratti di collaborazione continuativa”*, che ha indotto il TAR a ritenere, per i relativi ricorsi, la propria giurisdizione.

Ciò in quanto, come ha osservato il Tribunale in relazione ai motivi aggiunti proposti dai Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, *"la prospettazione dei ricorrenti riconduce espressamente la asserita illegittimità dei singoli provvedimenti di esclusione ai medesimi vizi che affliggerebbero il decreto ministeriale nella parte in cui prescrive che, per i docenti che hanno insegnato in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, siano indispensabili ai fini dell'inserimento in graduatoria, tre anni accademici computati con un minimo di lezione di 125 ore di lezione per ciascun anno"*.

Discende da quanto esposto che, ove volesse ritenersi estensibile all'odierna appellante la pronuncia di carenza di giurisdizione emanata dal TAR con riferimento alle posizioni dei ricorrenti Francalanza e Spada, detta pronuncia sarebbe comunque viziata e meriterebbe integrale riforma.

SULLA SOSPENSIVA

Si è evidenziata, già in prime cure, la portata del pregiudizio implicata dall'illegittima esclusione della ricorrente dalle graduatorie pubblicate dal MIUR.

Resta infatti preclusa all'appellante la possibilità di ottenere, fino alla definizione del giudizio d'appello, incarichi di insegnamento cui pure ella avrebbe diritto a termini di legge e che costituirebbero per la stessa fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Una tale illegittima esclusione si traduce così in un pregiudizio non riparabile se non attraverso il legittimo, ancorché provvisorio, inserimento nelle graduatorie in parola. Per il che, in via cautelare, si insiste.

Si segnala peraltro a codesto Ecc.mo Consiglio che, con ordinanza n. 3871/2015, resa in relazione ad identica fattispecie, è stata accolta l'istanza cautelare del ricorrente Baglio, la cui domanda è stata ritenuta "*assistita da apprezzabili profili di fumus*".

Il che milita per l'emanazione del provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte*.

* * *

Poiché pende presso codesto Ecc.mo Consiglio di Stato il giudizio d'appello proposto tramite altro legale dai Maestri Giura e Sardone (giudizio recante n. 9259/2015 r.g.), nonché giudizi di appello proposti a ministero dei sottoscritti difensori in favore dei Maestri Ferrandino, Camilletti e Spada (giudizi recanti nn. 10678/2015; 10680/2015; 27/2016 r.g.), la cui udienza cautelare è fissata al 4 febbraio 2015, si chiede in via preliminare che il presente ricorso venga riunito a quelli precedentemente proposti e attualmente pendenti.

* * *

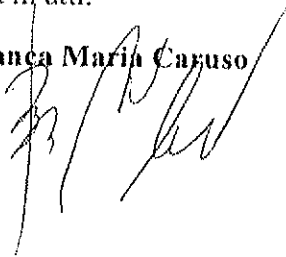
Per i motivi suesposti e, salvo aggiungere e maggiormente argomentare

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa fissazione di udienza camerale per la sospensione dei provvedimenti impugnati, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure mediante il ricorso principale e quello per motivi aggiunti proposti dalla Maestra Gloria Jane Reimer, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

A norma della L. n. 248/2006, il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00 trattandosi di materia di pubblico impiego. Il contributo è tuttavia da ritenersi esente come da dichiarazione sostitutiva dello stato reddituale prodotta in atti.

Avv. Bianca Maria Caruso



Avv. René Verrecchia



Relata di notifica postale (art. 3 legge 53/94)

Cron. N 01/16

La sottoscritta Avv. Bianca Maria Caruso con studio in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 7/3/1996 n.10/96, quale procuratore della sig.ra Reimer Gloria Jane

HO NOTIFICATO

1. Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) in persona dell'On.le Ministro pro tempore e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12 00186
 2. Tudzharov Danyan residente in Roma via Simone de Saint Bon 46
 3. Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Camilletti Alessandro, Ferrandino Sara, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Spada Massimo, mediante unica copia dell'atto c/o il loro domicilio eletto in Roma alla Via Gasperina 188 presso lo Studio dell'Avv. Renè Verecchia
 4. Giura Vincenzo elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore *Avv. PIETRO ADAMI CON STUDIO IN ROMA CORSO D'ITALIA 97*
 5. Sardone Daniele elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore *Avv. PIETRO ADAMI CON STUDIO IN ROMA CORSO D'ITALIA 97*
 6. Francalanza Luigi, elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore *Avv. PIETRO ADAMI CON STUDIO IN ROMA CORSO D'ITALIA 97*
- mediante consegna a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 L. 21.1.1994, n.53, spedito dall'Ufficio postale di Roma *BRUNETTA*
- con racc. n. *767152608534 767152608473 767152608495*
767152608520 767152608507 767152608531
- Roma *12* Gennaio 2016

Avv. Bianca Maria Caruso



N. Raccomandata

76716260847-3



Posteitaliane

SPQ 001 - Mod. 22 AG - MOD. 6401 (a. 1994) - SI (4) 50 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55769 Sez. 07 Operaz. 103
 Causale: AG 12/01/2016 13:22
 Peso gr.: 112 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Agg.: AR
 Bollo (facoltativo/manuale) 767125974641 TASSE

N. Raccomandata

76716260852-0



Posteitaliane

SPQ 001 - Mod. 22 AG - MOD. 6401 (a. 1994) - SI (4) 50 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55769 Sez. 07 Operaz. 103
 Causale: AG 12/01/2016 13:18
 Peso gr.: 112 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Agg.: AR
 Bollo (facoltativo/manuale) 767125974664 TASSE

N. Raccomandata

7671 6260863-4



Posteitaliane

SPQ 001 - Mod. 22 AG - MOD. 6401 (a. 1994) - SI (4) 50 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55769 Sez. 07 Operaz. 103
 Causale: AG 12/01/2016 13:22
 Peso gr.: 112 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (facoltativo/manuale) 767125974630 TASSE

N. Raccomandata

76716260853-1



Posteitaliane

SPQ 001 - Mod. 22 AG - MOD. 6401 (a. 1994) - SI (4) 50 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE		
Via / Piazza		
C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		
<input type="checkbox"/> A.R.		

Fraz. 55769 Sez. 07 Operaz. 104
 Causale: AG 12/01/2016 13:19
 Peso gr.: 112 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Bollo (facoltativo/manuale) 767125974686 TASSE

N. Raccomandata

76716260850-7



Posteitaliane

55769 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (P. 1) - 12/01/2016

azione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

Via S. Onofredo 3001 Box 49

A/PIAZZA

20195

COMUNE

Rovato

N° CIV.

A.P.

PROV.

MITTENTE

A/PIAZZA

A.P.

COMUNE

SERVIZI ACCESSORI

RICHIEDI

trasportare la

della interessata

☐ A.R.

55769

Sez. 07

Operaz. 102

Causale: AG

12/01/2016 13:15

C.: 112

Tariffa €

8.40

Affr. € 0.40

Serv. Agg.: AR

Cod. Bolo

(selezionare manuale)

767125974675

TASSE

N. Raccomandata

76716260849-5



Posteitaliane

55769 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (P. 1) - 12/01/2016

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

Via S. Onofredo 3001 Box 49

A/PIAZZA

20195

COMUNE

Rovato

N° CIV.

A.P.

PROV.

MITTENTE

A/PIAZZA

A.P.

COMUNE

SERVIZI ACCESSORI

RICHIEDI

trasportare la

della interessata

☐ A.R.

Fraz. 55769

Sez. 07

Operaz. 101

Causale: AG

12/01/2016 13:15

Pase gr.: 112

Tariffa €

8.40

Affr. € 0.40

Serv. Agg.: AR

Cod. Bolo

(selezionare manuale)

767125974652

TASSE